

COMUNE DI FOLIGNO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 84 del 7.9.2010**

- INDICE -

TIT. I – PRINCIPI GENERALI ED ISPIRATORI	Pag. 1
- Art. 1 – (Comunità)	“ 1
- Art. 2 – (Tradizioni democratiche)	“ 1
- Art. 3 – (Diritti delle persone)	“ 1
- Art. 4 – (Diritto all’ambiente)	“ 2
- Art. 5 – (Identità cittadina e sociale)	“ 2
- Art. 6 – (Funzioni delegabili alla Comunità Montana)	“ 2
- Art. 7 – (Garanzia dei diritti)	“ 2
- Art. 8 – (Formazioni associative)	“ 3
- Art. 9 – (Doveri)	“ 3
- Art. 10 – (Promozione delle differenze e pari opportunità)	“ 3
- Art. 11 – (Funzioni del Comune)	“ 3
- Art. 12 – (Principi organizzativi)	“ 3
- Art. 13 – (Territorio e sede)	“ 4
- Art. 14 – (Stemma e Gonfalone)	“ 4
TIT. II – PRINCIPI PROGRAMMATICI	Pag. 4
- Art. 15 – (Programmazione)	“ 4
- Art. 16 – (Pianificazione territoriale)	“ 4
- Art. 17 – (Sicurezza civile ed ambientale)	“ 5
- Art. 18 – (Diritto all’impresa)	“ 5
- Art. 19 – (Sviluppo economico)	“ 6
- Art. 20 – (Diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, educazione permanente)	“ 6
- Art. 21 – (Servizi Sociali)	“ 6
- Art. 22 – (Tutela della salute e del malato)	“ 7
- Art. 23 – (Cultura, Associazioni culturali e strutture)	“ 7
- Art. 24 – (Giostra Quintana)	“ 7
- Art. 25 – (Condizione giovanile)	“ 7
- Art. 26 – (Sport e tempo libero)	“ 8
TIT. III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 8
- Art. 27 – (Partecipazione popolare)	“ 8
- Art. 28 – (Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini)	“ 8
- Art. 29 – (Consultazioni)	“ 8
- Art. 30 – (Consulte)	“ 9
- Art. 31 – (Conferenze cittadine)	“ 9
- Art. 32 – (Carte dei diritti)	“ 9
- Art. 33 – (Istanze, petizioni e proposte)	“ 9
- Art. 34 – (Referendum consultivo)	“ 10
- Art. 35 – (Partecipazione al procedimento amministrativo)	“ 10
- Art. 36 – (Diritto di informazione)	“ 10
- Art. 37 – (Anagrafe degli amministratori)	“ 11

TIT. IV – ORGANI DEL COMUNE	Pag. 11
- Art. 38 – (Organi)	“ 11
- Art. 39 – (Pubblicità delle spese elettorali)	“ 12
- Art. 40 – (Consiglio Comunale)	“ 12
- Art. 41 – (Elezione Presidente del Consiglio)	“ 13
- Art. 42 – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)	“ 13
- Art. 43 – (Convocazione del Consiglio)	“ 13
- Art. 44 – (Lavori consiliari e votazioni)	“ 14
- Art. 45 – (Pubblicità delle sedute)	“ 14
- Art. 46 – (Commissioni consiliari)	“ 14
- Art. 47 – (Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)	“ 15
- Art. 48 – (Gruppi consiliari)	“ 15
- Art. 49 – (Conferenza dei capigruppo)	“ 15
- Art. 50 – (Nomine)	“ 16
- Art. 51 – (Elezione del Sindaco e nomina della Giunta)	“ 16
- Art. 52 – (Linee programmatiche di mandato)	“ 16
- Art. 53 – (Composizione della Giunta)	“ 16
- Art. 54 – (Verifica condizioni assessore)	“ 17
- Art. 55 – (Durata in carica)	“ 17
- Art. 56 – (Attribuzioni della Giunta)	“ 17
- Art. 57 – (Attribuzioni degli assessori)	“ 18
- Art. 58 – (Adunanze e deliberazioni)	“ 18
- Art. 59 – (Dimissioni e revoca degli assessori)	“ 18
- Art. 60 – (Competenze del Sindaco)	“ 18
- Art. 61 – (Attribuzioni del Sindaco nei servizi statali)	“ 19
- Art. 62 – (Orari)	“ 19
- Art. 63 – (Vice Sindaco)	“ 19

TIT. V – UFFICI E PERSONALE	Pag. 19
- Art. 64 – (Principi e criteri direttivi)	“ 19
- Art. 65 – (Organizzazione degli uffici e dei servizi)	“ 20
- Art. 66 – (Segretario)	“ 20
- Art. 67 – (Vice Segretario)	“ 20
- Art. 68 – (Direttore Generale)	“ 20
- Art. 69 – (Funzioni e compiti del Direttore Generale)	“ 20
- Art. 70 – (Dirigenti)	“ 21
- Art. 71 – (Provvedimenti degli organi individuali)	“ 21
- Art. 72 – (Potere di direttiva)	“ 22
- Art. 73 – (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)	“ 22
- Art. 74 – (Collaborazioni esterne)	“ 22
- Art. 75 – (Vigilanza Urbana)	“ 22
- Art. 76 – (Personale)	“ 23
- Art. 77 – (Incompatibilità)	“ 23
- Art. 78 – (Verifica dei servizi)	“ 23
- Art. 79 – (Diritto di negoziazione dei Sindacati)	“ 23

TIT. VI – RESPONSABILITA’	Pag. 23
- Art. 80 – (Responsabilità verso il Comune)	“ 23
- Art. 81 – (Responsabilità verso terzi)	“ 24
- Art. 82 – (Responsabilità del Segretario, del Responsabile del servizio e del Responsabile di Ragioneria)	“ 24
TIT. VII – GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI	Pag. 24
- Art. 83 – (Servizi pubblici comunali)	“ 24
- Art. 84 – (Gestione diretta dei pubblici servizi)	“ 24
- Art. 85 – (Aziende speciali ed istituzioni)	“ 25
TIT. XIII – FORME DI COLLABORAZIONE	Pag. 25
- Art. 86 – (Definizione)	“ 25
- Art. 87 – (Convenzioni)	“ 26
- Art. 88 – (Consorzi)	“ 26
- Art. 89 – (Accordi di programma)	“ 26
TIT. IX – FINANZA – CONTABILITA’ – CONTROLLO GESTIONE	Pag. 26
- Art. 90 – (Demanio e patrimonio)	“ 26
- Art. 91 – (Contratti)	“ 27
- Art. 92 – (Contabilità e bilancio)	“ 27
- Art. 93 – (Controllo della gestione)	“ 27
- Art. 94 – (Controllo interno)	“ 27
- Art. 95 – (Revisori dei conti)	“ 28
- Art. 96 – (Funzioni dei revisori)	“ 28
TIT. X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Pag. 29
- Art. 97 – (Approvazione dello Statuto)	“ 29
- Art. 98 – (Modificazioni e abrogazione dello Statuto)	“ 29
- Art. 99 – (Procedimenti di formazione dei regolamenti)	“ 29
- Art. 100 – (Controlli)	“ 29
- Art. 101 – (Entrata in vigore)	“ 29

TITOLO - I -

PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI

Art. 1 - (Comunità)

1. La comunità di Foligno individua il Comune quale ente locale che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Lo Statuto è l'espressione della sua sovranità nel territorio; costituisce l'assetto giuridico della comunità locale uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano; individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - (Tradizioni democratiche)

1. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità, ne recepisce gli ideali di pace e i valori di giustizia, di solidarietà e di cooperazione umana; concorre a realizzare l'unificazione europea promuovendo la cooperazione tra enti locali a livello nazionale e continentale.

2. Favorisce l'incontro e la comprensione fra i popoli, le etnie ed i singoli nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

3. Affronta i problemi derivanti dai fenomeni di immigrazione impegnandosi a operare per garantire condizioni di equa e serena convivenza.

Art. 3 - (Diritti delle persone)

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

2. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.

3. Riconosce i diritti del minore e la loro autonoma rilevanza anche nella collettività civile; tutela l'infanzia promuovendo opportune politiche socioeducative.

4. Afferma la parità uomo-donna.

5. Recepisce la carta dei diritti del malato. Promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano. Assicura il pieno sviluppo civile della persona umana nel rispetto della sua condizione psico-fisica

6. Individua nella pace un diritto fondamentale delle persone, dei popoli e delle etnie, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

7. Promuove iniziative di educazione alla pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.

Art. 4 – (Diritto all'ambiente)

1. Il Comune ispira la propria azione al rispetto degli equilibri ecologici capaci di garantire la vita presente e futura.

2. I cittadini hanno il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile.

3. Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune di prevenire la lesione ambientale e di esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al ristoro del danno ambientale al fine primario della riduzione in pristino.

Art. 5 – (Identità cittadina e sociale)

1. Il Comune, nel promuovere la specificità e l'identità locale, rispetta le idealità civili e religiose, individuali e collettive, nel rispetto delle tradizioni storiche locali e di altre realtà etniche e culturali.

2. Fa proprio il contributo che le diverse idealità possono dare alla promozione del bene comune.

3. Riconosce ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni, quelle attività che sono dirette al bene della comunità.

4. Il Comune riconosce e tutela il carattere montano del suo territorio nonché il diritto dei cittadini agli interventi in favore di tali territori.

Art. 6 – (Funzioni delegabili alla Comunità Montana)

1. Nel rispetto del carattere montano del territorio comunale, il Comune può delegare, ove lo ritenga opportuno, l'esercizio delle funzioni relative allo sviluppo del territorio stesso alla Comunità Montana.

Art. 7- (Garanzia dei diritti)

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere ai servizi.

2. E' interesse del cittadino, singolo o associato, di esercitare i diritti di partecipazione all'attività amministrativa.

3. Il Comune garantisce e regola la partecipazione popolare, l'accesso alle informazioni, l'accesso ai procedimenti amministrativi.

4. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni sociali, formative, culturali, di espressione delle idee, dei valori, della pratica religiosa e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni discriminazione e forma di emarginazione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi.

Art. 8 - (Formazioni associative)

1. Le formazioni associative hanno rapporti con il Comune e con i suoi enti strumentali improntati al rispetto della reciproca autonomia e possono iscriversi in un apposito albo comunale.

2. I rapporti con il Comune e la istituzione dell'Albo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 9 - (Doveri)

1. I cittadini hanno il dovere di osservare lo Statuto.

2. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, onestà e responsabilità.

3. Nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica sono tenuti a concorrere alle spese comunali specialmente in ragione della loro capacità contributiva nel rispetto del criterio di progressività.

Art. 10 - (Promozione delle differenze e pari opportunità)

1. Il Comune riconosce nella differenza tra le persone ed i sessi un valore, la considera una risorsa in grado di produrre forme di convivenza sociale in cui possono esprimersi i contributi dei singoli.

2. Promuove la formazione di diverse soggettività e rimuove tutti quegli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.

3. Promuove azioni positive, al fine di favorire la presenza e l'impegno delle donne in tutti gli ambiti della vita sociale.

Art. 11 - (Funzioni del Comune)

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, dello sviluppo economico e della polizia amministrativa, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalle leggi ad altri soggetti.

2. Il Comune per favorire l'efficienza dei servizi adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 12 - (Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, assume il metodo della democrazia.

2. Attua la separazione tra decisione e gestione.

3. Garantisce l'imparzialità della funzione e la trasparenza nelle decisioni; individua e determina gli ambiti di responsabilità.

Art. 13 - (Territorio e sede)

1. Il Comune comprende il territorio delimitato dalla legislazione vigente e stabilisce la propria sede nel palazzo comunale del capoluogo in Piazza della Repubblica.

2. Il trasferimento della sede può essere disposto, secondo le procedure stabilite dalla Legge per la modifica dello Statuto.

Art. 14 - (Stemma e Gonfalone)

1. Segni distintivi della città sono lo stemma civico ed il Gonfalone.

2. Lo stemma ha lo scudo sannitico antico, semitroncato-partito: nel primo d'argento alla croce potenziata e scorciata di rosso; nel secondo di rosso, nel terzo di rosso al giglio d'oro. Lo scudo è sormontato da corona marchionale. Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Città di Foligno.

3. Il regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma.

TITOLO - II -

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 15 - (Programmazione)

1. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione anche in cooperazione con altri comuni che insieme costituiscono un riferimento territoriale provinciale della regione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi statali e regionali, il Comune acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali.

Art. 16 - (Pianificazione territoriale)

1. Il Comune considera il proprio territorio bene primario da valorizzare e tutelare ed elemento concorrente alla integrazione del bene ambientale; gli interventi infrastrutturali, che comportano una sostanziale modifica dell'ambiente naturale, sono soggetti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni vigenti ed il regolamento, nel quale saranno indicate le categorie di opere interessate.

2. Definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del territorio, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato

sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali di cui assicura il rispetto.

3. Definisce ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale e di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico.

4. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, predisponendo piani e strumenti idonei alla sua difesa.

5. Attua piani di edilizia residenziale che favoriscano il diritto all'abitazione.

6. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

7. Assicura il rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

8. Definisce ed attua il Piano urbano del traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e ludiche, coordinando il traffico privato e lo sviluppo dei servizi pubblici con la difesa dei valori ambientali, economici e sociali dei centri storici.

Art. 17 - (Sicurezza civile ed ambientale)

1. La sicurezza civile e ambientale costituisce il presupposto fondamentale dello sviluppo e della crescita economica della comunità.

2. Il Comune valorizza il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di sicurezza e tutela ambientale, articolazione del servizio nazionale e regionale.

3. Promuove convenzioni con le università ed i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica per la sicurezza civile e ambientale.

4. Sostiene ed incentiva l'organizzazione del volontariato in materia di protezione civile e ambientale.

5. Il Comune opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti che pregiudichino la sicurezza della comunità.

Art. 18 - (Diritto all'impresa)

1. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata come strumento di crescita sociale ed economica del territorio. Promuove lo sviluppo di attività economiche ecologicamente sostenibili e socialmente utili e si adopera per la diffusione di tale cultura di impresa.

2. Nel rispetto di ogni autonomia, sostiene, promuove, incentiva il rafforzamento e l'insediamento di attività imprenditoriali nel proprio territorio e, in area più vasta, in collaborazione con i comuni circostanti e con altri soggetti.

3. Opera attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.

4. Promuove iniziative finanziarie utili alla realizzazione delle attività imprenditoriali e l'informazione sulla espansione dei mercati connessa al completamento del mercato unico europeo.

5. Persegue la realizzazione di collaborazioni con l'Università di Perugia, con altri Atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione dello sviluppo.

6. Secondo le indicazioni delle leggi statali, partecipa con propri rappresentanti alla assemblea degli istituti di credito locali.

Art. 19 - (Sviluppo economico)

1. Il Comune indirizza e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo commerciale al fine di garantire la funzionalità, la produttività del servizio e la tutela del consumatore.

2. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico.

3. Adotta iniziative per stimolare le attività, favorendo l'associazionismo, al fine di consentire la collocazione della produzione e l'equa remunerazione del lavoro.

4. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 20 - (Diritto allo studio, formazione ed aggiornamento professionale, educazione permanente)

1. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio, mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione; favorisce l'insediamento nel proprio territorio di corsi ed attività universitarie.

3. Promuove, sostiene e coordina attività di formazione e di aggiornamento professionale, al fine di migliorare la qualificazione dei lavoratori, autonomi e dipendenti, nonché degli imprenditori dei settori produttivi e del terziario.

4. Concorre alla promozione sociale e culturale della comunità con iniziative di educazione permanente, avendo particolare riguardo alle attività culturali e formative destinate alla terza età in un contesto che valorizzi lo scambio di conoscenze ed esperienze tra generazioni diverse.

Art. 21 - (Servizi Sociali)

1. Il Comune attua i propri programmi e promuove interventi sociali perseguendo la prevenzione della emarginazione e la tutela dei soggetti deboli. A tal fine realizza strumenti organizzativi in grado di acquisire la conoscenza delle situazioni di rischio sociale e di assicurare il massimo recepimento delle istanze.

Art. 22 - (Tutela della salute e del malato)

1. Il Comune promuove il benessere psico-fisico dei cittadini, difende la salute adottando anche strumenti di vigilanza per la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro e delle abitazioni, nonché per la tutela della maternità e prima infanzia.

Art. 23 - (Cultura, Associazioni culturali e strutture)

1. Comune incoraggia e promuove l'attività scientifica e culturale che ha come fine la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche, sociali, di lingua, di arte, di costume e di tradizioni.

2. Sostiene l'associazionismo culturale, anche attraverso interventi di strutture e di mezzi, nel rispetto delle autonomie.

3. Consulta preventivamente, per gli interventi culturali e di pianificazione urbanistica di maggior rilievo, le associazioni culturali operanti nei diversi settori di interesse.

Art. 24 - (Giostra Quintana)

1. La Giostra della Quintana costituisce la principale manifestazione storico-culturale che caratterizza e contraddistingue la città di Foligno.

2. Il Comune, in collaborazione con le istituzioni regionali e nazionali, ne sostiene e ne promuove la conoscenza in Italia e all'estero; ne persegue il continuo miglioramento e qualificazione dal punto di vista storico, culturale e organizzativo; rispetta e valorizza l'autonomia dell'Ente Giostra; contribuisce a fornire le necessarie risorse.

Art. 25 - (Condizione giovanile)

1. Il Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi posti a base dello Statuto e della vita della comunità.

2. Ne promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo della persona e opera affinché l'inserimento nel mondo del lavoro avvenga sulla base delle capacità, del merito e del bisogno individuale.

3. Opera per il superamento delle emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale e promuove adeguate iniziative per eliminarne ogni causa; in particolar modo opera per impedire la diffusione della tossicodipendenza.

4. Promuove gli scambi culturali e di esperienze fra i giovani della città e di altre realtà nazionali ed estere, le attività culturali dei singoli e delle associazioni giovanili.

5. Realizza e rende funzionali spazi associativi autogestiti, per il raggiungimento della migliore espressione individuale e collettiva.

Art. 26 - (Sport e tempo libero)

1. Il Comune valorizza lo sport, sostiene il turismo e le iniziative motorie, ricreative e formative.

2. Assicura il funzionamento degli impianti sportivi; ne prevede lo sviluppo, sostenendo una equilibrata valorizzazione delle discipline.

3. Predisporre gli strumenti per agevolare i disabili nell'esercizio del diritto all'attività motoria, alla pratica degli sports e al godimento del tempo libero.

4. Collabora con enti di promozione sportiva, riconosce e sostiene l'associazionismo sportivo, ricreativo e turistico con particolare riguardo alla terza età.

TITOLO - III -

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 - (Partecipazione popolare)

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone l'effettivo esercizio.

Art. 28 - (Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini)

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti e per estendere la efficacia della democrazia.

Art. 29 - (Consultazioni)

1. Il Comune favorisce la consultazione dei cittadini sugli indirizzi politici e programmatici, attraverso il referendum e le circoscrizioni, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini anche per specifiche categorie o settori di esse.

2. Il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta, dispongono audizioni delle forze economiche, produttive, di soggetti singoli e associati che possano contribuire, con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza, alla formazione delle decisioni.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità della consultazione.

Art. 30 - (Consulte)

1. Il Comune istituisce consulte con compiti di studio, di ricerca, documentazione e proposta.
2. Le consulte sono costituite da consiglieri comunali e soggetti esterni all'Amministrazione ivi compresi rappresentanti di Enti, Associazioni ed Istituti.
3. Il funzionamento delle consulte, il numero dei componenti e le modalità di elezione sono disciplinati dal Regolamento; il coordinatore della consulta è designato dal Sindaco.

Art. 31 - (Conferenze cittadine)

1. Il Comune istituisce Conferenze cittadine al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e delle associazioni, alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento.
2. Il Consiglio Comunale nomina i membri delle conferenze cittadine scelti per la loro forma di impegno, la particolare qualificazione, esperienza, rappresentatività.
3. Le conferenze cittadine sono convocate per esprimere pareri e formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore.
4. L'attività e l'organizzazione delle Conferenze sono disciplinate dal regolamento.

Art. 32 - (Carte dei diritti)

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o di particolari servizi. Le carte devono essere sottoscritte da almeno 500 cittadini e, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, pubblicate nelle sedi e negli uffici comunali.

Art. 33 - (Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini singoli e associati possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.
2. Alle istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta entro 60 giorni.
3. Il regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione delle stesse, nonché l'iter procedurale e la comunicazione degli atti adottati e dei motivati dinieghi.

Art. 34 - (Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.
2. Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini elettori nonché tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune di Foligno in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti di legge richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio del diritto di voto. Il referendum riguarda le funzioni proprie dell'Ente.
3. Il referendum può essere proposto dal Consiglio Comunale, da almeno il 5% degli elettori o da due Consigli di circoscrizione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri circoscrizionali assegnati. In questi ultimi due casi la richiesta deve formalmente far capo ad un comitato promotore.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco sotto forma di quesito esposto in termini chiari ed intelleggibili ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla richiesta.
5. Sulla ammissibilità dello stesso, qualora non sia proposto dal Consiglio Comunale, si pronuncia una Commissione eletta, a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.
6. Il risultato del referendum non è vincolante. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, deve motivare la propria diversa decisione.
7. Lo svolgimento del referendum è disciplinato dal regolamento. Le ipotesi in cui non si può dar luogo al referendum sono quelle stabilite dalla legge.
8. Possono essere oggetto di referendum gli atti generali del Comune ad eccezione delle norme statutarie che dispongono in ordine alla competenza degli organi ed alle modalità di adozione degli atti e delle deliberazioni in materia di bilancio, piano regolatore generale e sue varianti generali, tributi e tariffe. Sono esclusi altresì gli atti esecutivi di quelli generali.

Art. 35 - (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Il Comune nel procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi dei cittadini prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge.
2. In attuazione delle leggi statali, il regolamento disciplina il diritto di accesso dei cittadini singoli o associati e il rilascio di copie di atti; individua i responsabili dei procedimenti; detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande; assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art. 36 - (Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne

vieti temporaneamente l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità della attività amministrativa, è garantito ai cittadini singoli o associati il diritto di prendere in visione i documenti del Comune e degli Enti e Aziende strumentali.

3. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione riguardo a oggetti di interesse pubblico.

4. Il Comune garantisce e promuove il diritto ad un'informazione completa sull'attività della Giunta, del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione.

5. Il Comune pubblica l'elenco delle ditte con le quali ha contratto rapporti di fornitura di appalto e collaborazione specificando la durata e l'importo dei lavori, della fornitura dei beni o servizi e delle prestazioni.

Art. 37 - (Anagrafe degli amministratori)

1. Il Comune istituisce l'anagrafe del patrimonio e dei redditi dei Consiglieri comunali e degli amministratori a qualunque titolo facenti parte di enti, organismi ed aziende in rappresentanza comunale.

2. Ad essa affluiscono annualmente le dichiarazioni dei redditi e altre concernenti eventuali modifiche patrimoniali riguardanti, se consenziente, anche il coniuge.

3. L'accesso all'anagrafe è pubblico; inizia dalla presentazione della dichiarazione relativa al primo anno della elezione o della nomina; cessa con il mandato.

4. Il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicizzazione.

TITOLO - IV -

ORGANI DEL COMUNE

Art. 38 - (Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo.

3. Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa secondo le norme dettate dal regolamento di cui al successivo art. 53, 4° comma.

4. La Giunta è l'organo esecutivo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e concorre all'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo.

5. Ai membri di Giunta il Sindaco può conferire, con proprio decreto, deleghe di attribuzioni e poteri propri relativi a materie, mezzi, funzioni, settori di attività e progetti. La delega può essere in qualunque momento revocata con un decreto anche per il venir meno del rapporto di fiducia.

6. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il rappresentante legale dell'Ente ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 39 - (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

2. Tale documento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dal giorno successivo alla presentazione fino al giorno delle elezioni.

3. I rappresentanti delle liste, partiti e movimenti, anche per i candidati che non siano risultati eletti, devono presentare al Comune, entro 25 giorni dalla data delle elezioni, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute dai candidati e dalle liste per la campagna elettorale. Il rendiconto può essere presentato anche congiuntamente dalla lista e dai singoli candidati che lo sottoscrivono.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione per il periodo di trenta giorni con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

Art. 40 - (Consiglio Comunale)

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente vicario non possono appartenere entrambi alla stessa coalizione.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e promuove le attività di controllo necessarie per la corretta attuazione delle linee programmatiche.

4. Nel regolamento sono definite le modalità per l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché quelle relative al funzionamento degli organi consiliari.

5. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge, che regola lo scioglimento, la sospensione dell'organo e la rimozione e sospensione dei consiglieri.

6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 41 - (Elezione Presidente del Consiglio)

1. Nella prima seduta il Consiglio, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato alla Presidenza ed alla Vice Presidenza ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 42 - (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Al Presidente del Consiglio, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, sono attribuite le seguenti competenze:

- convoca e presiede il Consiglio Comunale ed, in collaborazione con il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, stabilisce la data di convocazione e gli argomenti da trattare;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo regolandone i lavori. Alla seduta partecipa il Sindaco quale componente di diritto della conferenza medesima;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sugli argomenti da trattare;
- modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo le norme contenute nel regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale;
- vigila sul buon andamento dei lavori dell'assemblea e sulla osservanza dello Statuto e del regolamento per le adunanze;
- è responsabile del mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare durante lo svolgimento delle sedute potendo a tal fine anche richiedere l'intervento della forza pubblica;
- propone la formula delle votazioni e ne proclama l'esito.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di carica pari al 50% dell'indennità ordinaria spettante al Sindaco.

Art. 43 - (Convocazione del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e per la comunicazione dei componenti della Giunta.

3. Le sedute successive alla prima sono fissate dal Presidente del Consiglio in sessione ordinaria secondo i criteri stabiliti all'articolo precedente.

4. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Sindaco, della Giunta Comunale, di un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 44 - (Lavori consiliari e votazioni)

1. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

2. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti i seguenti atti:

- a) approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) approvazione del Piano Regolatore e di varianti allo stesso;
- c) approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) contrazioni di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 45 - (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio e le commissioni si riuniscono in seduta segreta.

Art. 46 - (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti di cui una in materia di bilancio, il cui coordinatore è eletto tra i componenti della minoranza.

2. La composizione, il numero, le competenze e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari permanenti sono disciplinate dal regolamento.

3. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzione istruttoria, referente e redigente dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze le commissioni consiliari permanenti vigilano, riferendo periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa del Comune e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e sull'attività delle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune.

5. Il Comune di Foligno istituisce la Commissione Statuto che ha competenza in materia di Statuto e Regolamenti di carattere generale il cui coordinatore è eletto tra i componenti della minoranza.

6. Commissioni speciali possono essere costituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per svolgere inchieste sulla attività dell'Ente o indagini e studio su materie di particolare interesse per il Comune.

7. Il coordinatore delle Commissioni consiliari di controllo o garanzia è eletto tra i componenti dell'opposizione.

Art. 47 - (Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali)

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista e, ove trattasi di liste diverse, dall'età.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, e nell'ambito del potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Entro 30 giorni dalla seduta di convalida degli eletti il consigliere deve dichiarare la propria adesione ad associazioni, circoli, movimenti. Debbono essere altresì dichiarate le eventuali adesioni nel corso del mandato.

3. La dichiarazione è espressa mediante autocertificazione alla quale viene data pubblicità in forme idonee.

6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino. Si applica, per quanto compatibile, la procedura di cui alla contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 48 - (Gruppi consiliari)

1. Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da uno o più componenti, purché eletti in una lista presentatasi alla competizione elettorale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che ne prevede anche la disciplina di funzionamento.

2. Qualora, nel corso del mandato amministrativo, uno o più Consiglieri Comunali dovessero separarsi dal Gruppo originario di appartenenza e non aderire ad alcun altro gruppo politico già costituito e presente in Consiglio Comunale, questi confluiranno in un Gruppo unico misto.

3. L'ammissibilità della nuova formazione, sarà verificata dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, che ne darà comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione utile.

4. I gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, si avvalgono delle risorse finanziarie, umane ed organizzative previste dal regolamento. Il personale dei gruppi consiliari è reperito anche all'esterno dell'organizzazione dell'ente.

Art. 49 - (Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai Presidenti dei gruppi e dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. La conferenza ha competenze esclusivamente organizzatorie; il regolamento ne disciplina le modalità di funzionamento.

Art. 50 - (Nomine)

1. La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende o istituzioni è disciplinata dal regolamento che dovrà prevedere l'istituzione di un Albo degli incarichi, al quale possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano i requisiti previsti per l'iscrizione nelle liste elettorali comunali, oltre a specifiche competenze.

Art. 51 - (Elezione del Sindaco e nomina della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di governo.

Art. 52 – (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 53 - (Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 8 assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di provenienza.

Art. 54 - (Verifica condizioni assessore)

1. Nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione al Consiglio Comunale da parte del Sindaco dei nominativi dei componenti della Giunta, la Giunta stessa, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni dell'assessore, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica.

2. Quando sussiste una delle cause di incompatibilità od ineleggibilità, la Giunta le contesta attraverso il Sindaco.

3. L'assessore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa ostativa.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Giunta decide definitivamente proponendo la revoca dell'assessore qualora sussista ancora la causa ostativa.

5. Alla revoca dell'assessore ed alla nomina del sostituto provvede il Sindaco.

Art. 55 - (Durata in carica)

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Si applica in quanto compatibile la procedura di contestazione prevista per le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione dello stesso entro il termine di giorni trenta dalla vacanza.

Art. 56 - (Attribuzioni della Giunta)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 51 la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Esercita attività di promozione, di iniziativa e di impulso. Compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o che presuppongano scelte di tipo discrezionale ove questi non siano attribuiti ad altri organi.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposite relazioni trimestrali ed anche in sede di approvazione del conto consuntivo. I consiglieri comunali possono richiedere specifiche relazioni alla Giunta Comunale.

4. Può richiedere al Consiglio il parere sugli atti di propria competenza.

5. La Giunta svolge funzioni di indirizzo, impulso e controllo in ordine alla amministrazione vincolata demandata, in forza di regolamento, ai dirigenti del

Comune. Per rendere possibile lo svolgimento di tali funzioni il Segretario Comunale ed i dirigenti portano a conoscenza della Giunta, con mezzi idonei, i provvedimenti assunti.

Art. 57 - (Attribuzioni degli Assessori)

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Il Sindaco può assegnare ad ogni Assessore, dandone comunicazione al Consiglio, funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti di specifica competenza.
4. L'assessore delegato ha le seguenti competenze:
 - a) propone le deliberazioni alla Giunta;
 - b) controlla l'andamento dei servizi formulando, se necessario, direttive amministrative per garantire il perseguimento degli obiettivi della Giunta.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio le modifiche o le integrazioni alle deleghe conferite agli assessori.

Art. 58 - (Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta adotta un proprio regolamento interno per l'esercizio della propria attività.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati Dirigenti e funzionari dell'ente o altri soggetti dei quali la Giunta ritenga necessaria la presenza durante la seduta.

Art. 59 - (Dimissioni e revoca degli assessori)

1. Le dimissioni degli assessori debbono essere presentate al Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori e ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 60 - (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed allo stesso sono attribuiti i poteri per esercitare la direzione politica sulla base e nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco sceglie autonomamente il gruppo di collaboratori che devono supportarlo nelle decisioni di politica amministrativa all'interno dell'Ente. Nomina i

componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco il quale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

3. Il Sindaco può conferire incarichi, di natura politico-amministrativa, di studio, indagine, verifica, coordinamento di commissioni speciali e di gruppi di lavoro a consiglieri comunali o ad altri soggetti che siano in possesso di specifici requisiti. Di tali incarichi dà comunicazione al Consiglio Comunale.

4. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

5. Il Sindaco può avvalersi del supporto di consultori per materie e progetti. L'incarico di consultore è conferito con decreto.

Art. 61 - (Attribuzioni del Sindaco nei servizi statali)

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, sovrintende agli atti ed alle funzioni di competenza statale, ad esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti statali e non espressamente delegate.

2. Il Sindaco può svolgere comunicazioni al Consiglio su questioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1.

Art. 62 - (Orari)

1. Il Sindaco è autorità di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche. Il Comune adotta un piano regolatore degli orari al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 63 - (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

2. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

TITOLO - V -

UFFICI E PERSONALE

Art. 64 - (Principi e criteri direttivi)

1. L'attività amministrativa del Comune si ispira ai principi della democrazia e dell'imparzialità ed è informata a quelli del decentramento e della trasparenza.

2. Il personale rappresenta risorsa fondamentale per l'Amministrazione. Il Comune ne promuove la valorizzazione.

Art. 65 - (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto delle normative generali del contratto collettivo di lavoro e dello Statuto:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) l'organico del personale e le relative dotazioni.

2. Agli uffici comunali si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 66 - (Segretario)

1. Le funzioni, le competenze e le attribuzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono determinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed individuale.

2. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente e viene scelto con le modalità previste dalla legge.

3. Roga i contratti del Comune e gli atti previsti dalla legge.

Art. 67 - (Vice Segretario)

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e nei casi di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce nelle sue funzioni.

2. E' nominato dal Sindaco tra i dirigenti preposti alla direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione.

3. Spettano al Vice Segretario, sia i compiti di cui al comma 1, sia quelli di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici.

Art. 68 - (Direttore Generale)

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato.

Art. 69 - (Funzioni e compiti del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate

3. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.

4. Il Sindaco può procedere alla revoca del Direttore Generale previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di "gravi motivi".

5. Il Direttore Generale predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 70 - (Dirigenti)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco.

2. I Dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, dei risultati positivi e negativi delle strutture che dirigono, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nell'ambito dell'incarico loro attribuito.

3. Agiscono, nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, in piena autonomia e programmano l'attività della struttura coinvolgendo tutti gli operatori.

4. Spettano ai dirigenti, in relazione all'incarico dirigenziale conferito, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Art. 71 - (Provvedimenti degli organi individuali)

1. Gli atti provvedimenti degli organi individuali non elettivi (il Segretario Comunale, il Direttore Generale, i Dirigenti) hanno la forma del decreto, ordine, ordinanza o determinazione.

2. Il provvedimento viene assunto dall'organo competente previa istruttoria della formale proposta demandata all'ufficio.

3. I provvedimenti sono raccolti in apposito registro della cui tenuta è responsabile il Segretario Comunale o dirigente da lui incaricato e debbono essere comunicati per iniziativa dell'organo individuale o del Segretario Comunale alla Giunta.

4. I provvedimenti sono depositati in originale presso il registro di cui al comma 3°.

5. Il provvedimento dispiega la propria efficacia dal momento della sua adozione da parte dell'organo competente ovvero dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 72 - (Potere di direttiva)

1. Agli organi individuali non elettivi, di cui all'art. 84, così come per gli organi elettivi, spetta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il potere di direttiva.

2. Attraverso tale potere l'organo detta, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.

3. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarsi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

Art. 73 - (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, al di fuori della dotazione organica nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti può avvenire anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente, in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico da attribuire. Per tutta la durata dell'incarico il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. I contratti previsti dai commi precedenti non possono avere, comunque, durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 74 - (Collaborazioni esterne)

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 75 - (Vigilanza Urbana)

1. Spettano alla Polizia Municipale anche compiti di collaborazione per la sicurezza sociale, ambientale e territoriale.

Art. 76 - (Personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 77 - (Incompatibilità)

1. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo.

2. L'Amministrazione comunale consente lo svolgimento di consulenze ad enti pubblici che non siano incompatibili con i compiti di ufficio, tese all'acquisizione di esperienze, approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale-scientifico.

Art. 78 - (Verifica dei servizi)

1. La Giunta verifica annualmente il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e domande di professionalità degli operatori. I risultati di tali verifiche sono pubblici e vengono riferiti periodicamente al Consiglio.

Art. 79 - (Diritto di negoziazione dei Sindacati)

1. Il Comune riconosce e garantisce alle organizzazioni sindacali il diritto di informazione e di negoziazione sul funzionamento degli uffici e sull'organizzazione del personale.

2. Il regolamento, in armonia con le leggi e i protocolli d'intesa, ne disciplina le modalità di esercizio.

TITOLO - VI -

RESPONSABILITA'

Art. 80 - (Responsabilità verso il Comune)

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

2. Il tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente nonché coloro che si

ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alle leggi vigenti.

Art. 81 - (Responsabilità verso terzi)

1. Gli amministratori e dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune che ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dagli amministratori o dai dipendenti si rivale agendo contro di essi.

3. Nel caso in cui il danno sia stato cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali sono responsabili in solido coloro che hanno partecipato all'atto con esclusione di coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 82 - (Responsabilità del Segretario, del Responsabile del servizio e del Responsabile di Ragioneria)

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione.

2. Il Segretario svolge le funzioni previste dalla legge.

TITOLO - XII -

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 83 - (Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 84 - (Gestione diretta dei pubblici servizi)

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza

economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni e di società a responsabilità limitata qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti privati, dando priorità alla cooperazione ed all'azionariato popolare opportunamente stimolato dallo stesso Comune.

Art. 85 - (Aziende speciali ed istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di istituzioni dotate di sola autonomia gestionale.

3. Sono organi dell'Azienda speciale e dell'istituzione il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco, ed il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere revocati secondo l'ordine di competenza per la nomina prevista nel comma precedente.

5. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

6. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai propri regolamenti.

8. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.

TITOLO - XIII -

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 86 - (Definizione)

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza e la economicità può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere le seguenti:

a) convenzione tra Comune e Provincia;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia e/o enti locali diversi;

c) accordi di programma;

d) convenzioni con enti pubblici diversi dai comuni, con società cooperative ed associazioni private.

Art. 87 - (Convenzioni)

1. Il Comune stipula convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e d) dell'articolo precedente, per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la costituzione di più complesse figure di cooperazione.

2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 88 - (Consorzi)

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una struttura adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme statutarie previste per le aziende speciali.

Art. 89 - (Accordi di programma)

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Al fine di promuovere e realizzare programmi di interventi per la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali, il Comune, per la salvaguardia attiva del pubblico interesse, può partecipare a forme di collaborazione societaria con soggetti pubblici o privati.

3. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sugli impegni assunti per la definitiva approvazione.

TITOLO - IX -

FINANZA – CONTABILITA' - CONTROLLO GESTIONE

Art. 90 - (Demanio e Patrimonio)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Gli usi civici restano disciplinati dalle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, aggiornati secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, sono

impiegate nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio e dei servizi pubblici comunali.

Art. 91 - (Contratti)

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dal regolamento.
2. La stipulazione dei contratti è attribuita ai dirigenti sulla base dei contenuti fissati dalla determinazione a contrattare.
3. Sono riservati alla competenza della Giunta i contratti di acquisti ed alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di costruzione espressamente previsti in atti del Consiglio.
4. Spettano al Consiglio Comunale le competenze previste per legge in ordine all'affidamento in concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

Art. 92 - (Contabilità e bilancio)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale, in ogni caso dirette ad assicurare la massima chiarezza dei documenti contabili.
2. Nel rispetto delle funzioni di coordinamento sulla finanza locale, proprie del livello statale, il Comune esercita i poteri riferibili all'autonomia tributaria e fiscale.
3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, dipendenti dal Comune sono trasmessi al Sindaco unitamente ad una relazione sull'attività svolta e vengono approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

Art. 93 - (Controllo della gestione)

1. E' istituito l'ufficio per il controllo di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, nelle forme indicate dal regolamento, promuove studi, analisi e verifiche al fine di perseguire il miglior rapporto tra le risorse disponibili ed i risultati da raggiungere sulla base degli obiettivi individuati per il soddisfacimento degli interessi della comunità o dei singoli cittadini.

Art. 94 - (Controllo interno)

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei servizi loro assegnati con gli obiettivi indicati nel PEG.
2. I dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale.

3. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni dispone periodicamente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

4. La Giunta comunale trasmette quadrimestralmente al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute in "entrata" e in "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

5. Il regolamento di contabilità disciplina la periodicità e le modalità delle verifiche e dei rendiconti.

Art. 95 - (Revisori dei conti)

1. E' istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti sono eletti dal Consiglio Comunale secondo le norme di legge.

Art. 96 - (Funzioni dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo per una corretta ed efficace gestione finanziaria.

2. Esercita la vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili in riferimento alle previsioni di bilancio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione.

3. Nella relazione il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco.

6. Con la deliberazione di nomina il Comune determina il compenso spettante ai revisori, stabilito secondo i criteri determinati dalla legge.

7. Il Collegio dei revisori dei conti nell'esercizio delle proprie funzioni può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare dirigenti o impiegati e sentire i rappresentanti del Comune in qualsiasi ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.

8. Il Collegio può presentare relazioni e documenti alla Giunta comunale.

TITOLO - X -

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 - (Approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è votato dal Consiglio Comunale articolo per articolo ed approvato nella sua interezza con votazione finale.

Art. 98 - (Modificazioni e abrogazione dello Statuto)

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Una iniziativa di revisione o modificazione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 99 - (Procedimento di formazione dei regolamenti)

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale fatti salvi i casi in cui la competenza sia attribuita dalla legge alla Giunta comunale.
3. I regolamenti di cui agli artt. 37, 98, 104 e 105 sono adottati secondo le procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 100 - (Controlli)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legislazione statale e regionale.

Art. 101 - (Entrata in vigore)

1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Foligno.

4. Il Sindaco appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore, controfirmata dal Segretario del Comune.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme contenute nel Testo Unico delle autonomie locali.

^^^^

Ø Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.06.1991 con atto n. 127, esaminato con esito favorevole dal CO.RE.CO. – Regione Umbria in data 24.07.1991 con provvedimento n. 20906;
Ø Pubblicato, ai sensi dell'art. 4, della Legge 8.6.1990, n. 142, sul BUR della Regione Umbria, supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale Serie generale n. 41 del 28.08.1991;
Ø Entrato in vigore in data 28.09.1991

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rolando Baroni

F.to IL SINDACO
Dott. Rolando Stefanetti

Ø Adeguato alle disposizioni della Legge 81 del 25.03.1993 con atto C.C. n. 219 del 23.11.1995, esaminato con esito favorevole dal CO.RE.CO. Regione Umbria in data 8.01.1996 con provvedimento n. 445;
Ø Pubblicato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8.06.1990, n. 142 sul BUR Regione Umbria S.O. n. 2 al BUR Serie generale n. 6 del 31.01.1996;
Ø Entrata in vigore del testo statutario adeguato: 2.03.1996

F.to IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
Dott. Feliciano Angelucci

F.to IL SINDACO
Avv. Maurizio Salari

Ø Adeguato alle disposizioni della Legge 265 del 3.08.1999 con atto C.C. n. 69 del 7.04.2000, esaminato con esito favorevole dal CO.RE.CO. Regione Umbria in data 17.04.2000 con provvedimento n. 1807;
Ø Pubblicato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8.06.1990, n. 142 sul BUR della Regione Umbria S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale Serie generale n. 29 del 24.05.2000;
Ø Entrata in vigore del testo statutario adeguato: 4.06.2000

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Feliciano Angelucci

F.to IL SINDACO
Avv. Maurizio Salari

Ø Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 9.01.2004.
Ø Pubblicato sul BUR della Regione Umbria Serie generale n. 6 del 11.02.2004;
Ø Entrata in vigore del testo statutario modificato: 1.03.2004

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Feliciano Angelucci

F.to IL SINDACO
Avv. Maurizio Salari

- Ø Modificato con deliberazione C.C. n.52 del 21.06.2007.
- Ø Pubblicato sul BUR della Regione Umbria Serie generale n. 32 del 18/07/2007
- Ø Entrata in vigore del testo statutario modificato: 28/07/2007

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mauro Tordoni

F.to IL SINDACO

Manlio Marini

- Ø Modificato con deliberazione C.C. n.14 del 04.03.2008.
- Ø Pubblicato sul BUR della Regione Umbria Serie generale n. 20 del 30/04/2008
- Ø Entrata in vigore del testo statutario modificato: 06/04/2008

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mauro Tordoni

F.to IL SINDACO

Manlio Marini

- Ø Modificato con deliberazione C.C. n.84 del 07.09.2010.
- Ø Pubblicato sul BUR della Regione Umbria Serie generale n. 51 del 03/11/2010.
- Ø Entrata in vigore del testo statutario modificato: 15/10/2010.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mauro Tordoni

F.to IL SINDACO

Dott. Nando Mismetti